

Deliberazione 3 agosto 2010 – VIS 90/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei confronti di Esperia S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, che ha sostituito il decreto 24 ottobre 2005;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2008, VIS 98/08.

Fatto

1. Con note 30 giugno 2008 (prot. 19181) e 20 agosto 2008 (prot. 25484), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento per l'anno 2007 da parte di Esperia S.p.A. dell'obbligo di acquisto di 1400 certificati verdi, di valore unitario pari a 1 MWh, relativi alle importazioni di energia elettrica dell'anno 2006.
2. Con deliberazione VIS 98/08, l'Autorità ha avviato nei confronti di Esperia S.p.A., un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria per la violazione del suddetto obbligo prescritto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.

3. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione depositata da Esperia S.p.A.: a) memoria 12 gennaio 2009 (prot. 1202) e allegata documentazione; b) memoria 14 gennaio 2009 (prot. 1805) e allegata documentazione; c) nota 11 maggio 2009 (prot. 25020); d) nota 18 maggio 2009 (prot. 26627); e) nota 4 novembre 2009 (prot. 64472); f) nota 2 aprile 2010 (prot. 13926); g) nota 16 aprile 2010 (prot. 15456/A); h) memoria 7 giugno 2010 (21432) e allegata documentazione; i) lettera 15 giugno 2010 (prot. 22547).
4. Con nota 13 ottobre 2009 (prot. 59396), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Esperia S.p.A..
5. Con nota 27 ottobre 2009 (prot. 62757), si è dato seguito all'istanza di accesso formulata dalla società con nota 26 ottobre 2009 (prot. 62370).
6. In data 8 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.

Valutazione giuridica

A. Il contesto normativo

7. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da fonti rinnovabili.
8. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
9. La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, ha introdotto la garanzia di origine quale mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta dagli Stati membri.
10. Ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003 ciascun Stato membro deve dare attuazione alla normativa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
11. La direttiva 2009/28/CE, non ancora recepita nell'ordinamento italiano, ha successivamente modificato e sostituito la direttiva 2001/77/CE, e prescrive, all'articolo 15, che la garanzia di origine sia rilasciata, su richiesta dei produttori, come prova per i clienti finali della quota o quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel mix energetico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE.
12. Come precisato dai Considerato 10, 11 e 14 della direttiva 2001/77/CE, e anche dai Considerato 25 e 56 della direttiva 2009/28/CE, v'è una chiara distinzione tra garanzie di origine e certificati verdi, dal momento che obiettivo della normativa comunitaria è favorire gli scambi transfrontalieri di energia da fonte

rinnovabile senza compromettere i diversi regimi di sostegno nazionali presenti negli Stati membri, ivi compresi i certificati verdi.

13. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il cui articolo 20, comma 3, prevede che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell'Unione europea possano richiedere al GSE l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 79/99, per la quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, purché presentino al Gestore copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese dove è ubicato l'impianto.
14. Lo Stato francese ha recepito la suddetta direttiva in materia di garanzie di origine con il décret 5 settembre 2006, n. 1118.

B. Le argomentazioni di Esperia S.p.A.

15. La società Esperia S.p.A. è un importatore di energia elettrica che acquista principalmente presso la borsa francese (Powernext SA).
16. Secondo la società, le garanzie di origine non sarebbero strumenti idonei a certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata. Pertanto, la società ritiene di non essere tenuta all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, in quanto avrebbe fornito prova di avere importato elettricità da fonte rinnovabile in Italia, attraverso la presentazione delle certificazioni relative al mix energetico di composizione delle fonti rilasciate dalla borsa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 54/2003/CE, che indicano, sulla base di dati aggregati dell'anno precedente, la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili venduta nel mercato organizzato.
17. In luogo delle garanzie di origine, quindi, la società ha prodotto al GSE le certificazioni con cui la borsa francese Powernext, ai sensi della legislazione francese (décret n. 388/2004) che ha recepito l'art.3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE, attesta, sulla base di dati aggregati, la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili venduta a tutti i propri clienti, tra cui anche la stessa Esperia.
18. Secondo Esperia le suddette attestazioni della borsa francese sarebbero sufficienti a dimostrare che essa ha importato in Italia energia da fonte rinnovabile e non sarebbe pertanto tenuta all'acquisto dei certificati verdi, tanto più che lo Stato italiano non potrebbe, in base ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia, rifiutarsi di applicare le attestazioni dello Stato francese.
19. Ne sarebbe conferma il decreto ministeriale 31 luglio 2009, con cui sono stati fissati i criteri per la comunicazione ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica. L'articolo 5 di tale decreto prevede che, in caso di acquisti in mercati organizzati, il mix energetico venga proporzionalmente definito in base al mix di energia scambiata in ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato. Inoltre, l'art. 6 del decreto impone al GSE di determinare, con riferimento all'anno precedente, una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica da ciascun Paese membro dell'Europa. Da tali norme, la società deduce che, analogamente alla legislazione francese, anche il GSE utilizzerebbe documenti rilasciati da un mercato organizzato ai fini della stima dell'energia

- elettrica da fonte rinnovabile del Paese e, di conseguenza, contabilizzerebbe nel mix produttivo energetico anche le importazioni effettuate da Esperia dalla Francia.
20. Secondo la società, anche la direttiva 2009/28/CE che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE dimostrerebbe la sufficienza della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE per provare la fonte rinnovabile dell'energia venduta.
 21. Pertanto, la società chiede che sia riconosciuta la diretta applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE nell'ordinamento nazionale, con prevalenza su norme di diritto interno contrastanti, e venga riconosciuta valenza probatoria ai certificati rilasciati dalla borsa francese circa l'origine da fonte rinnovabile dell'energia lì acquistata, e, per l'effetto, dichiarato il diritto di Esperia di non essere assoggettata all'obbligo di acquisto dei certificati verdi.
 22. Inoltre, Esperia sostiene che l'obbligo di acquisto dei certificati verdi per i soggetti importatori si porrebbe in contrasto sia con il Regolamento CE n. 1228/2003, in materia di condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, sia con i principi di libera circolazione delle merci di cui all'articolo 23 del Trattato CE.
 23. Sotto altro profilo, la società deduce l'inidoneità delle garanzie di origine a certificare l'energia elettrica effettivamente importata in Italia da un Paese comunitario, in quanto tali certificati non proverebbero che l'energia elettrica rinnovabile è stata immessa nella rete elettrica italiana. Secondo Esperia, invece, solo le attestazioni relative al mix energetico di fornitura sarebbero in grado di rappresentare l'energia elettrica rinnovabile effettivamente prodotta o immessa nella rete italiana.
 24. In particolare, poiché l'energia elettrica, che è scambiata sulle reti di interconnessione, transita "alla rinfusa", non è possibile provarne la provenienza da fonte rinnovabile attraverso la garanzia di origine. Pertanto, proprio per garantire la tracciabilità dell'energia importata da borse straniere, la direttiva 2003/54/CE prevederebbe la possibilità di avvalersi di certificazioni di tipo statistico del mix di fornitura.
 25. Dalle suddette considerazioni, la società deduce l'illegittimità dell'articolo 11 del d.lgs. n. 79/99 per contrasto con la direttiva 2001/77/CE, laddove impone l'obbligo di acquisto dei certificati verdi anche agli importatori. La direttiva comunitaria farebbe riferimento agli incentivi a favore della sola produzione da fonti rinnovabili nazionali, mentre il d.lgs. n. 79/99, con l'imporre l'acquisto dei certificati verdi anche alle importazioni, di fatto finirebbe per incentivare anche l'energia rinnovabile di altri Paesi comunitari.
 26. Sul punto della quantificazione della sanzione, infine, la società chiede che sia applicata la diminuzione dell'importo base prevista dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della delibera ARG/com 144/08, per avere cooperato all'attività istruttoria e per avere tenuto un comportamento meritevole di apprezzamento per il miglioramento delle condizioni del mercato "*rivolgendosi ad un venditore particolarmente qualificato qual è la borsa francese piuttosto che ad un produttore francese*".

C. Valutazione delle argomentazioni di Esperia S.p.A.

27. La società contesta, in generale, l'idoneità delle garanzie di origine, introdotte dalla direttiva 2001/77/CE, a certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità importata e, in particolare, sostiene la loro fungibilità con le certificazioni che la borsa francese rilascia ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE. Pertanto, sostiene di non essere soggetta all'obbligo di acquisto dei certificati verdi.
28. Nessuna delle argomentazioni che la società offre a sostegno di tale tesi è condivisibile.
29. L'articolo 5 della direttiva comunitaria 2001/77/CE introduce la garanzia di origine come strumento di certificazione dell'origine da fonte rinnovabile dell'energia elettrica scambiata all'interno del mercato comune. Ciascuno Stato membro è tenuto al reciproco riconoscimento di tali certificazioni come prova della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta.
30. Secondo i Considerato 10, 11 e 14 della direttiva 2001/77/CE, nonché secondo i Considerato 25 e 56 della direttiva 2009/28/CE, il recepimento della normativa comunitaria in materia di garanzie di origine non interferisce con i diversi meccanismi di sostegno delle fonti rinnovabili a livello nazionale, ivi inclusi i certificati verdi adottati dalla legislazione italiana.
31. Pertanto, l'obbligo di acquisto dei certificati verdi per produttori e importatori di elettricità da fonte convenzionale, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 come regime nazionale di sostegno alle fonti rinnovabili, non rientra nell'ambito di applicazione delle suddette direttive comunitarie.
32. Peraltro, pur non essendo imposto come necessario dalla direttiva comunitaria, il legislatore italiano, con l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, ha scelto di riconoscere l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi ai soggetti importatori da Stati membri, dietro presentazione della garanzia di origine relativa alla quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
33. Anche la Francia ha adottato un sistema di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità con il décret 5 settembre 2006, n. 1118, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, prevedendo il rilascio di un certificato di garanzia di origine per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
34. La società Esperia nel 2006 ha importato in Italia elettricità dalla Francia, senza presentare al GSE le garanzie di origine richieste dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 387/03 per ottenere l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi. Di conseguenza, il GSE ha assoggettato la società all'obbligo di acquisto di 1400 certificati verdi per l'anno 2007, conformemente alle disposizioni del d.lgs n. 387/03 e del d.m. 24 ottobre 2005, poi sostituito dal d.m. 18 dicembre 2008.
35. Il mancato acquisto dei certificati verdi da parte di Esperia costituisce un illecito sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 387/03, poiché la società ha deliberatamente violato la normativa italiana in materia di sostegno alle fonti rinnovabili dettata dal d.lgs n. 79/99 e dal d.lgs. n. 387/03, ritenendo inaffidabile il sistema delle garanzie di origine e dei certificati verdi; il che non solo non costituisce una causa di esclusione della responsabilità, ma è anche una convinzione priva di fondamento.
36. In primo luogo, non è sostenibile l'equipollenza tra garanzia di origine e certificazione del mix energetico di fornitura rilasciato da una borsa ai sensi

- dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, disposizione recepita in Italia con il decreto ministeriale 31 luglio 2009.
37. In disparte la considerazione (di per sé risolutiva) che il legislatore italiano, recependo la direttiva 2001/77/CE, attribuisce solo alla garanzia di origine la valenza certificativa della fonte rinnovabile dell'elettricità importata – le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art.3, par.6, della direttiva 2003/54/CE sono funzionali al rispetto degli obblighi di trasparenza commerciale gravanti sulle imprese di vendita nei confronti dei clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta. Tali certificazioni, infatti, non hanno la stessa funzione delle garanzie di origine – che costituiscono prova dell'origine rinnovabile della energia venduta ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE – e non hanno valenza probatoria ma prevalentemente statistica, tanto che le informazioni sul mix energetico dell'energia acquistata in borsa o importata da uno Stato fuori dalla CE possono essere fornite sulla base di dati aggregati dell'anno precedente.
 38. L'attestazione della borsa francese Powernext prodotta dalla società Esperia con nota 2 aprile 2010 (prot. 13926/A) per dimostrare di avere immesso in Italia energia da fonte rinnovabile è esemplificativa dell'impossibilità di stabilire una equipollenza tra garanzie di origine e certificazioni sul mix energetico. In tale nota, il mix produttivo rappresentato dalla borsa francese, ai sensi del décret n. 388/2004, è pari al mix energetico degli Stati UCTE (*Union for the Coordination of Electricity Transmission*) dell'anno precedente, da cui risulta che la percentuale complessiva di energia rinnovabile venduta da Powernext a tutti i propri clienti è stimata nel 2008 di circa 238.124 GWh, pari al 17,61% del totale dell'energia venduta.
 39. Ma da tale dato statistico non è possibile dedurre, come fa Esperia, neppure un indizio del fatto che, nell'anno successivo, la società avrebbe importato in Italia un quantitativo di energia da fonte rinnovabile dalla borsa francese non inferiore a quello indicato sopra. In realtà, i dati forniti dalla società non hanno (né potrebbero avere) alcuna valenza certificativa dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica acquistata in borsa, in quanto rappresentano statisticamente tutta l'energia elettrica scambiata sul mercato da tutti gli operatori nell'anno precedente.
 40. Pertanto, la certificazione del mix energetico rilasciata ai sensi dell'art. 3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE, è del tutto inidonea a surrogare la garanzia di origine, richiesta dal d.lgs. n. 387/03 per l'esenzione dall'obbligo in questione.
 41. Tale conclusione risulta rafforzata dalla direttiva 2009/28/CE, secondo la quale le garanzie di origine fanno prova per i clienti finali della quota o quantità di elettricità da fonti rinnovabili riportata nelle certificazioni relative al mix energetico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, con ciò evidenziando che le due diverse attestazioni (garanzie di origine e mix energetico) non possono essere considerate equivalenti, dal momento che anche per la certificazione dell'art.3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE le garanzie di origine costituiscono prova della quota rinnovabile fornita al cliente finale.
 42. In secondo luogo, non sono pertinenti neppure le osservazioni della società sull'inidoneità delle sole garanzie di origine ad assicurare la tracciabilità dell'elettricità rinnovabile importata in Italia ai fini dell'applicazione dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi.

43. La normativa italiana, infatti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi, prescrive che l'elettricità importata, la cui provenienza da fonte rinnovabile sia certificata dalla garanzia di origine, risulti anche effettivamente immessa in Italia.
44. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. m. 24 ottobre 2005, poi sostituito dall'art. 8, comma 2, del d. m. 18 dicembre 2008, l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi è riconosciuta ai soggetti importatori che presentino oltre alla garanzia di origine, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 387/03, anche la dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione. Con ciò, evidentemente, si intende assicurare un'effettiva tracciabilità dell'energia rinnovabile importata in Italia ai fini dell'esenzione dall'obbligo dell'art. 11 del d.lgs. n. 79/99.
45. A fronte delle importazioni di elettricità effettuate dalla Francia, la società non ha prodotto né le garanzie di origine da fonte rinnovabile di cui al d.lgs. n. 387/03, né le dichiarazioni dell'operatore estero previste dai suddetti decreti ministeriali; pertanto, correttamente il GSE ha assoggettato Esperia all'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'anno 2007.
46. Infine, non si rinviene alcun contrasto tra l'art. 11 del d.lgs. n. 79/99 e la normativa comunitaria, per il solo fatto di imporre l'obbligo di acquisto dei certificati verdi anche ai soggetti importatori e non solo ai produttori. Come sopra già precisato, l'ambito di applicazione delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE non interferisce con i regimi nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili (ivi compresi i certificati verdi) per espressa volontà delle direttive, per cui l'obbligo introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n. 79/99 anche per gli importatori non viola in alcun modo la predetta normativa comunitaria.
47. Neppure è condivisibile l'osservazione riguardante gli scambi transfrontalieri, che sarebbero pregiudicati dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi, dal momento che essi costituiscono un regime nazionale di sostegno alle fonti rinnovabili incentivato dalle stesse direttive 2001/77/CE (Considerato 14) e 2009/28/CE (Considerato 25), le quali sottolineano l'importanza del buon funzionamento di tali regimi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sostegno transfrontaliero alle fonti rinnovabili. Pertanto, i certificati verdi non costituiscono un impedimento alla libera circolazione dell'energia elettrica rinnovabile nel mercato comunitario.

Quantificazione della sanzione

48. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
49. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della*

- legge n. 481/95*”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
50. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Esperia S.p.A. ha violato l’articolo 11 del d.lgs. n. 79/99, non avendo proceduto all’acquisto di 1400 certificati verdi relativi all’obbligo dell’anno 2007 per l’energia importata nell’anno 2006. La normativa violata è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
 51. Un indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore di mercato dei certificati verdi – di taglia unitaria pari a 1 MWh – al tempo dell’insorgenza dell’obbligo inadempito, che per l’obbligo dell’anno 2007 è pari a 125,13 €/MWh. In base a tale quotazione, il valore complessivo dei 1400 certificati verdi non acquistati da Esperia è pari a 175.182 euro.
 52. Tale valore economico costituisce un punto di riferimento ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria la quale deve avere una efficacia deterrente tale da rendere non conveniente la reiterazione dell’illecito.
 53. Con riferimento all’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
 54. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell’agente*, la società non si è resa responsabile di precedenti violazioni.
 55. Sotto tale profilo, nessuna delle circostanze rappresentate dalla società e riportate al Punto 26 è meritevole di essere presa in considerazione ai sensi dell’art. 5, co. 2, lettere b) e c) della deliberazione ARG/com 144/08.
 56. Quanto al fatto di avere collaborato all’attività istruttoria, la società si è limitata nel corso del procedimento a esporre le proprie tesi difensive, mentre la cooperazione richiesta dall’art. 5, co.2, lettera b), della deliberazione ARG/com 144/08 per essere ritenuta efficace e degna di apprezzamento deve necessariamente consistere in un *quid pluris* rispetto all’ordinaria attività difensiva con cui si esplica il diritto di partecipare al procedimento amministrativo.
 57. Quanto al fatto di essersi adoperata per il miglioramento delle condizioni del mercato rivolgendosi alla borsa francese piuttosto che ad un produttore, si rileva che la scelta di acquistare elettricità in un mercato organizzato o attraverso un contratto bilaterale da un produttore è una circostanza del tutto priva di valore ai fini della valutazione della personalità dell’agente, essendo una scelta imprenditoriale che non determina alcun effetto meritevole di apprezzamento ai sensi dell’art. 5, co.2, lettera c) della deliberazione ARG/com 144/08.
 58. In merito alle condizioni economiche dell’agente, la società ha ricavi pari a euro 109.153.401

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Esperia S.p.A., dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nei termini descritti in motivazione.

2. è irrogata nei confronti di Esperia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, pari a € 289.000 (duecentottantanovemila euro).
3. si ordina a Esperia S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Esperia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Esperia S.p.A., Via Larga, 7, 20122 Milano e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis